

COMUNE DI CAMPODENNO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31/2023 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPODENNO AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 E DALL'ART 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTINOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19:00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

PORTOLAN IGOR	Vicesindaco
BERTOLAS GIANLUCA	Consigliere
CALLOVI ROSSELLA	Consigliere
CATTANI ARMANDO	Consigliere
CATTANI MANUEL	Consigliere
CATTANI MARCELLO	Consigliere
CRISTAN ELISA	Consigliere
DAL RI' GIANLUCA	Consigliere
IOB ROMINA	Consigliere
PANIZZA FRANCO	Consigliere
PEDO' OSCAR	Consigliere
PEZZI CARLO	Consigliere
PEZZI NICOLA	Consigliere
ZANOTTI GABRIELE	Consigliere

Assenti	
giustificati	Ingiustificati
X	
X	
X	

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor IGOR PORTOLAN nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di scrutatori i Sig.ri Cattani Marcello e Iob Romina e designato alla firma del verbale il Sig. Cattani Armando.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e l'art. 5 dello Statuto comunale;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della Legge Provinciale. 29 dicembre 2016, n. 19.

Visto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testo richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit..

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- a)** per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".
- b)** allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- c)** qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campodenno e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano

il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Premesso che in base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica entro il 30 settembre 2017 era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 della legge in parola (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP).

Rilevato che ai sensi dell'art, 24 del TUSP le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Precisato che per effetto dell'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016, il Comune deve provvedere, con atto aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute e, ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto qualora detenga delle partecipazioni in società i cui presupposti non rientrino in quelli indicati dalle norme di legge.

Tenuto conto che -ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera giunta n. 29 del 08 aprile 2015, inviato alla Corte dei Conti con nota n. 3973 del 26 agosto 2015.

Richiamata la propria delibera del 28 novembre 2019, n. 33 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Campodenno alla data del 31 dicembre 2018, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Richiamata la propria delibera del 30 novembre 2020, n. 43 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Campodenno alla data del 31 dicembre 2019, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Richiamata la propria delibera del 22 dicembre 2021, n. 37 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Campodenno alla data del 31 dicembre 2020, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Richiamata la propria delibera del 29 dicembre 2022, n. 23 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Campodenno alla data del 31 dicembre 2021, regolarmente comunicata alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Rilevato che nel corso dell'esercizio 2022:

a) non è variato nulla per quanto concerne le società partecipate dal Comune corrispondenti a:

- **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA;**
- **PRIMIERO ENERGIA S.P.A.;**
- **TRENTINO DIGITALE S.P.A.;**
- **DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.;**

per le quali sono confermati i presupposti in base ai quali l'Ente aveva deciso di non dismettere alcuna partecipazione posseduta.

b) Con deliberazione dell'organo consiliare n. 09 dd. 30.12.2022 il Comune di Campodenno ha approvato lo schema di convenzione per la governance della Società **TRENTINO RISCOSSIONI SPA**, il cui testo della convenzione è stato approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 883 dd. 14.6.2019, cui ha fatto seguito l'affidamento del servizio a Trentino Riscossioni Spa con adozione della delibera Giunta n. 53.2022 dd. 05.07.2022.

Il titolo nominativo assegnato al Comune di Campodenno reca il n. 397, con il quale sono state cedute 145 azioni al Comune di Campodenno.

Il titolo sottoscritto è stato assunto al protocollo comunale n. 6151 dd. 20.12.2022.

Alla data del 31.12.2022 il Patrimonio Netto ammonta ad € 4.502.664,00 ed il capitale sociale ammonta ad € 1.000.000,00, con utile dell'esercizio di € 267.962,00.

Non vi sono presupposti per la dismissione della partecipazione acquisita.

- c) Per quanto concerne il **CONSORZIO ELETTRICO LOVERNATICO S.C.R.L.**, dalla nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 emerge che la società ha chiuso con un utile d'esercizio al 31.12.2022 di € 22.605,00, patrimonio netto di € 182.220,00 e capitale sociale di € 30.600,00; nel 2021 l'utile al 31.12.2021 era di € 61.882,00 ed il patrimonio netto di € 189.615,00; nel 2020 la società aveva conseguito una perdita di esercizio pari ad € 34.852,00, con patrimonio netto di € 127.733,00 comunque superiore al capitale sociale di € 30.600,00. Il risultato negativo al 31.12.2020 era stato condizionato da un evento eccezionale ed indipendente dall'attività della centralina e, considerato il ripristino dell'attività idroelettrica a seguito della sostituzione e sistemazione della tubazione di adduzione, si evidenzia che la società ha superato il momento di difficoltà temporaneo.
- d) Con riferimento all'**AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOC. COOP.** si prende atto che la società ha superato il momento di difficoltà degli anni 2019 e 2020, in cui il Patrimonio Netto risultava essere inferiore al Capitale Sociale.

Dal bilancio al 31.12.2022 emergono ancora perdite da riportare a nuovo nella misura di € 18.972,00 coperte dall'utile dell'esercizio di € 21.154,00.

Il Patrimonio Netto ammonta ad € 273.171,00 superiore al Capitale Sociale di € 234.250,00.

Per il mantenimento della partecipata si rileva che:

- Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la Legge provinciale n. 8 del 12 agosto 2020 di riforma del sistema della promozione turistica territoriale del Trentino, che comporta diverse novità relative soprattutto all'aspetto legato alla "commercialità" delle aziende per il turismo rispetto alla necessaria prevalenza della commercialità dei ricavi in riferimento ai ricavi istituzionali pubblici, oltre all'aspetto dell'aggregazione degli ambiti turistici. L'Azienda per il turismo Val di Non ha optato, in deroga, per la continuazione autonoma dell'attività economica e turistica per la Comunità della Val di Non, perseguendo i programmi innovativi approvati dall'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio preventivo 2021, ottenendo lo straordinario obiettivo della legge provinciale di riforma turistica - nonostante si abbia operato in un periodo dove le restrizioni Covid 19 che hanno condizionato le attività turistiche - del rispetto della prevalenza dei ricavi derivanti da contratti commerciali (proventi privati ex co. 5 art. 16 L.P. 8 del 12 agosto 2020).
- L'anno 2022 è stato il secondo anno di lavoro dall'entrata in vigore della legge provinciale n. 8 del 12 agosto 2020 che ha riformato il sistema della promozione turistica territoriale del Trentino. È stato il diciottesimo esercizio di attività effettiva dell'Azienda per il Turismo Val di Non, il primo bilancio consuntivo che viene redatto dall'attuale Consiglio di Amministrazione eletto nell'assemblea soci del 27 luglio 2022. Il Personale e gli Organi Amministrativi hanno operato nel pieno rispetto del sistema di deleghe definito dal regolamento in vigore e gli Amministratori in carica sono stati regolarmente informati circa l'andamento gestionale dell'Azienda.
- A livello contabile è proseguita la gestione separata per distinguere l'attività pubblica da quella privata, raggiungendo un corretto bilanciamento che ha consentito di ricevere l'intero finanziamento provinciale previsto.
- Il Comitato di Controllo e la Federazione della Cooperazione Trentina hanno vigilato con costanza sull'operato dell'Azienda e degli organi amministrativi approvando e certificando quanto effettuato.
- In merito alla fusione con l'ambito Val di Sole, rispetto alla concessione iniziale da parte della Provincia di mantenere governance autonoma fino al 1 gennaio 2023, verificato il rispetto dei dettami previsti dalla legge provinciale n. 8 del 12 agosto 2020 la deroga è stata prorogata di ulteriori due anni. Come proposto infatti dalla Giunta Provinciale di Trento nell'ambito della manovra di

bilancio 2023, l'art. 10 del disegno di legge 7 novembre 2022, n. 166, è stata disposta una proroga fino al 31 dicembre 2024 della deroga biennale prevista dall'articolo 26, comma 5, della l.p. 8/2020.

Si ritiene quindi di conservare, per le medesime ragioni addotte nel corso della ricognizione effettuata nell'esercizio 2022, la quota societaria sia in attesa degli eventi successivi alla data del 31/12/2024 entro la quale la partecipata dovrà procedere con l'aggregazione con la APT della Val di Sole sia in riferimento agli eventi che verranno programmati nell'interesse del Comune di Campodenno.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

in base al quale non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

Ritenuto di confermare i contenuti del richiamato piano operativo e di mantenere la situazione attuale in quanto le partecipazioni del comune soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28.03.2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025, del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025, della Nota Integrativa e dei relativi allegati." e ss.mm.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 28.03.2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025" e ss.mm.;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il vigente Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016.

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione prot. 5997 di data 09.11.2023 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi su n. 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, elencate nel seguente prospetto, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Finalità
CONSORZIO ELETTRICO DEL LOVERNATICO S.C.R.L.	25,00 %	produzione di energia elettrica
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	0,54 %	Prestazione di servizi ai consorziati, altri di servizi di sostegno alle imprese n.c.a.
PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	0,0567%	produzione di energia elettrica
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,0070 %	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	0,00025 %	Organizzazione di mezzi tecnici economici finanziari ed umani per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti attraverso società controllato e/o collegate
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA	0,21345%	Promozione immagine turistica ambito Val di Non
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	0,014%	Produzione di un servizio di interesse generale consistente nell'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva per gli enti soci.

2. **Di dare atto** che per le motivazioni indicate nell'allegato A non si ritiene di proporre alcuna dismissione o alienazione delle società partecipate dal Comune, confermando i contenuti del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera giunta n. 29 del 15 aprile 2015.
3. **Di disporre** che, la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
4. **Di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
5. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
6. **Di dare atto** che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
7. **Di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL VICESINDACO

Dott. Igor Portolan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.